



Liceo Statale "G. Milli" - Teramo



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2024-2025

REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI MOBILITÀ INDIVIDUALE ALL'ESTERO

Approvato al Collegio dei docenti del 26.9.2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 7.11.2024

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Divisi**

INDICE

- 1. OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DEL SOGGIORNO ALL'ESTERO**
- 2. OPERAZIONI DA EFFETTUARE DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO**
- 3. OPERAZIONI DA EFFETTUARE AL RIENTRO DAL SOGGIORNO ALL'ESTERO**
- 4. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI IN MOBILITÀ INDIVIDUALE ALL'ESTERO**
 - a. Il colloquio integrativo
 - b. La valutazione
 - c. Il credito scolastico
 - d. Il PCTO
- 5. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 6. ALLEGATI**
 - a. Modulo Parere del Consiglio di classe
 - b. Modulo Patto di corresponsabilità
 - c. Modulo Contenuti disciplinari irrinunciabili
 - d. Modulo Aggiornamento Tabella contenuti disciplinari irrinunciabili

OPERAZIONI DA EFFETTUARE PRIMA DEL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Prima della partenza è opportuno che vengano espletate le seguenti procedure.

Lo studente:

1. Entro il mese di aprile dell'anno scolastico precedente in caso di mobilità annuale o almeno 2 mesi prima della partenza in caso di mobilità trimestrale o semestrale, informa il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico dell'intenzione di effettuare un periodo all'estero;
2. Appena ricevuto il parere del Consiglio di classe, consegna in segreteria la documentazione relativa alla scuola estera;
3. Comunica al docente tutor designato dal Consiglio di classe la destinazione e il nome della scuola che frequenterà con i relativi contatti (sito Internet, indirizzo mail, nominativo del tutor della scuola estera) e definisce le modalità di comunicazione da adottare durante il periodo all'estero;
4. Stipula il Patto di corresponsabilità, sottoscritto anche dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico e prende atto dei contenuti irrinunciabili allegati per tutte le discipline, soprattutto per quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera.

Il Consiglio di classe:

1. Esprime e verbalizza un parere, non vincolante per le famiglie, sull'opportunità o meno di tale esperienza, sulla base delle competenze possedute dalla/o studentessa/studente e sulla possibilità di un positivo reinserimento all'interno della classe al rientro. Il parere espresso è comunicato dal Coordinatore allo studente e alla famiglia;
2. Individua un docente tutor come figura di riferimento per lo studente e i genitori e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il Coordinatore di classe;
3. Predispose il Patto di corresponsabilità con i contenuti irrinunciabili per tutte le discipline che sarà sottoscritto dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico:

1. Nomina il docente tutor;
2. Sottoscrive il Patto di corresponsabilità.

Come evidenziato dalla Nota MIUR 843/13 “appare opportuno escludere dall'effettuazione di esperienze all'estero gli studenti frequentanti l'ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato”. Per tutti gli altri studenti, risultano valide le seguenti procedure

OPERAZIONI DA EFFETTUARE DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Durante il periodo di soggiorno all'estero è opportuno attenersi alle seguenti procedure.

Lo studente:

1. Garantisce la propria frequenza scolastica;
2. Comunica al tutor della scuola estera l'indirizzo e-mail necessario per attivare i contatti con la scuola italiana;
3. Mantiene via e-mail il contatto con il docente tutor individuato del Consiglio di classe, comunicando le discipline effettivamente frequentate nella scuola all'estero, gli argomenti svolti, le modalità di verifica e gli esiti delle stesse e qualsiasi altra notizia, anche tramite invio di documentazione;
4. Cura la preparazione delle discipline e/o dei contenuti non affrontati all'estero e presenti nella scheda dei contenuti disciplinari irrinunciabili compresa nel Patto di corresponsabilità.

Il docente tutor:

1. Mantiene i rapporti con lo studente inviando, qualora necessario, materiali e informazioni relative allo sviluppo delle lezioni e della progettazione disciplinare della scuola italiana;
2. Tiene i rapporti con il Tutor estero e/o con l'Istituto scolastico estero;
3. Mantiene informato il Consiglio di classe sull'andamento dell'esperienza all'estero dello studente;
4. Raccoglie e controlla tutti i materiali inviati dalla/o studentessa/studente da presentare al Consiglio di classe e che costituiranno un dossier/portfolio dell'esperienza all'estero.

Il Consiglio di Classe:

1. Prende visione della documentazione fornita dallo/a studente/studentessa e contenuta nel suo dossier, ai fini della valutazione finale.
2. Individua le discipline sulle quali lo studente dovrà svolgere un percorso di recupero degli apprendimenti, per poter affrontare positivamente il successivo anno scolastico, definendo e programmando le modalità per il recupero dei contenuti fondamentali delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio;
3. Organizza le modalità di valutazione ai fini dell'attribuzione del credito, per gli studenti che hanno frequentato all'estero il secondo semestre o l'intero anno scolastico.

OPERAZIONI DA EFFETTUARE AL RIENTRO DAL SOGGIORNO ALL'ESTERO

Dopo un soggiorno all'estero di durata annuale

Lo studente:

1. Consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all'estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola;
2. Sostiene, se stabilito dal Consiglio di classe, il colloquio integrativo per la riammissione alla classe (di norma entro il mese di settembre);
3. Se le verifiche di settembre hanno avuto esito negativo, recupera, nella sessione di verifica concordata con il consiglio di classe (di norma nel mese di dicembre), le eventuali carenze formative assegnate a seguito del colloquio integrativo sulle materie individuate per la riammissione alla classe (in questa seconda sessione possono essere recuperate anche le carenze formative eventualmente assegnate nelle classi precedenti).

Il Consiglio di Classe (di norma prima della data di inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 30 settembre):

1. Verifica la documentazione e provvede ad aggiornare la Tabella dei contenuti disciplinari irrinunciabili sulla base dei programmi effettivamente svolti nel corrente anno scolastico;
2. Stabilisce le materie per le quali è necessario effettuare un colloquio integrativo, che è solo orale (sono escluse prove scritte) e deve riguardare i nuclei fondanti delle discipline;
3. Condivide con lo studente e la famiglia la Tabella dei contenuti disciplinari irrinunciabili aggiornata e stabilisce i tempi del colloquio integrativo che saranno comunicati ufficialmente dalla segreteria scolastica;
4. Sottopone lo studente all'eventuale colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale;
5. Assegna eventuali carenze formative e indica opportuni interventi didattici integrativi che lo studente è tenuto a frequentare; deve in ogni modo essere garantito, soprattutto nel caso di rientro nell'anno conclusivo del percorso scolastico, un periodo di tempo adeguato all'allineamento nelle diverse discipline;
6. Attribuisce il credito scolastico relativo all'anno trascorso all'estero;
7. Riconosce le ore di PCTO in relazione all'esperienza all'estero e ad eventuali altre esperienze maturate nel periodo di mobilità.

Dopo il soggiorno all'estero di durata trimestrale o semestrale

Lo studente:

1. Consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all'estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola;
2. Viene sottoposto a verifica di recupero del curriculum non svolto all'estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante l'attività didattica curricolare.

Il Consiglio di classe:

1. Verifica, prima possibile, gli elementi raccolti dal docente tutor e la documentazione contenuta nel dossier;
2. Sottopone lo studente a verifica di recupero del curriculum non svolto all'estero, tramite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante l'attività didattica curricolare;
3. Se il reinserimento nella classe di appartenenza avviene entro il primo periodo (trimestre o quadrimestre), lo studente sarà valutato secondo quanto specificato nei punti sopra indicati e sarà scrutinato insieme al resto della classe. Nel caso in cui, per vari e comprovati motivi (rientro a ridosso della scadenza del periodo, assenze giustificate), il docente non sia riuscito a definire una valutazione congrua, metterà per la sua disciplina la sigla NC e lo studente sarà valutato entro 30 giorni dal rientro effettivo;
4. Per gli studenti che partiranno nel mese di aprile, è previsto il regolare scrutinio a giugno in base a un numero congruo di prove che i docenti avranno cura di svolgere prima della partenza.

VALUTAZIONE RELATIVA AGLI STUDENTI IN MOBILITÀ STUDENTESCA

IL COLLOQUIO INTEGRATIVO

Per lo studente che abbia frequentato un anno scolastico all'estero il Consiglio di Classe, dopo aver stabilito se sia necessario un colloquio integrativo, procede attenendosi alle seguenti modalità:

1. Il colloquio integrativo costituisce l'unica forma di valutazione in quanto non sono previste prove scritte, la valutazione sarà comunque effettuata dal Consiglio di classe con flessibilità e nel rispetto della valenza educativa e culturale dell'esperienza di mobilità, come previsto dalla normativa vigente;
2. Il colloquio è relativo alle sole discipline fondamentali necessarie per il proseguimento del percorso di studi ai fini della proficua frequenza del successivo anno scolastico e dell'attribuzione del credito scolastico;
3. L'accertamento delle discipline deve riguardare solo i nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico stabiliti dai Dipartimenti disciplinari, come previsto nella Scheda dei contenuti disciplinari irrinunciabili contenuta nel Patto di corresponsabilità;
4. Il colloquio si svolge in un'unica sessione alla presenza del Consiglio di classe;
5. In caso di frequenza all'estero di una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo.

LA VALUTAZIONE

La Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V, richiamando la C.M. n. 181 del 17.7.1997, ai fini della valutazione degli alunni italiani che abbiano effettuato soggiorni di studio all'estero, evidenzia che tali esperienze possono essere svolte per periodi non superiori ad un anno scolastico e si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico "sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani".

La nota MIUR del 10 aprile 2013, infine, fa riferimento ad una "valutazione globale" dello studente che ha frequentato un anno scolastico all'estero, alla quale il Consiglio di classe perviene considerando gli esiti delle seguenti valutazioni:

1. **Valutazione espressa dall'Istituto estero:** attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l'Istituto estero;
2. **Valutazione espressa dai docenti** che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal Consiglio di classe per ognuna delle materie

accertate oralmente. Qualora l'accertamento rilevi carenze in una o più discipline allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico;

3. **Valutazione dell'intera esperienza:** come esplicitato nella sopra citata nota: "oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero".

Nella valutazione finale dello studente, dunque, il Consiglio di Classe è invitato a tenere in considerazione che la frequenza dell'anno all'estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di classe individua la **banda di oscillazione** del credito scolastico sulla base del voto finale attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l'esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.

MOBILITÀ STUDENTESCA E PCTO

Secondo quanto stabilito dalla L. 107/2015, comma 35, e dalla Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017, è riconosciuta, nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), la valenza formativa dei progetti di mobilità internazionale, sulla base del fatto che partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa "sviluppare competenze di tipo trasversale (...) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 'le mappe' di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio".

La stessa Nota Ministeriale evidenzia, inoltre, che il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro. Per tali ragioni, pare utile stabilire un monte ore che venga riconosciuto come valevole per le esperienze di PCTO, per lo studente coinvolto, durante l'anno scolastico, in un'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 giorni.

Se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione italiana) le quote massime previste possono essere superate.

Resta salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di PCTO ritenute necessarie all'eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite, al rientro dello studente in Italia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Nota MIUR 10 Aprile 2013**

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale. La nota è volta a facilitare le scuole nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto. Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006.

- **Raccomandazione (CE) n. 2006/961 CARTA EUROPEA DI QUALITA' PER LA MOBILITA'**

Sottolinea che “andrebbe redatto un piano di apprendimento, tenendo conto della preparazione linguistica, concordato tra le organizzazioni, d'invio e di accoglienza, e i partecipanti. Il piano dovrebbe indicare gli obiettivi e i risultati attesi dall'apprendimento, così come le modalità per conseguirli ed attuarli. Ogni significativa modifica del piano di apprendimento dovrebbe essere concordata tra tutte le parti. Nell'elaborazione del piano di apprendimento, si dovrebbe tener conto delle questioni relative alla reintegrazione nel paese di origine e alla valutazione”. Sottolinea che “andrebbe rilasciato un documento adeguato affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria partecipazione attiva e i risultati dell'apprendimento. In tale contesto, dovrebbe essere promosso l'uso dell'«Europass»”.

- **Nota Ministeriale 3355 del 28 marzo 2017 - Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro**

Stabilisce che “l'attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso formativo che abbia in programma

simili attività, queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese durante il periodo di studio all'estero.”

- **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V**

Concerne la valutazione dello studente. “Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa”.

- **D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013**

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.